

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1287

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2002

—————

Istituzione della Forza di Completamento

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La decisione legislativa, operata con la legge 14 novembre 2000, n. 331, di ricorrere al reclutamento su base obbligatoria solo se avvengono le circostanze previste nell'articolo 2 della stessa legge, è stata adottata dal Parlamento, nell'ultimo periodo della scorsa legislatura, insieme con quella di procedere alla trasformazione progressiva dello strumento militare nazionale in «esercito professionale».

Il processo di trasformazione delle nostre Forze armate era già in atto negli ultimi anni per il consistente ricorso all'arruolamento di volontari, promosso per far fronte alla diminuzione numerica dei coscritti e alle esigenze d'impiego delle nostre Forze armate fuori del territorio nazionale. Ora, in forza del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, tale processo si è messo definitivamente in moto, con il fine di mettere in campo Forze armate costituite esclusivamente di professionisti, entro il 2007.

Inoltre, nella scorsa legislatura, in parallelo alla fondamentale trasformazione dello strumento militare, il Parlamento ha, da un lato, riconosciuto ai cittadini la facoltà soggettiva di ricorrere all'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza e, dall'altro, stabilito che i giovani italiani, i quali a iniziare dai nati nel 1985 non saranno più sottoposti alla leva obbligatoria, potranno volontariamente svolgere, al raggiungimento della maggiore età, un servizio civile per l'assolvimento di compiti socialmente utili. Tra le incombenze, che i giovani potranno scegliere nell'adempimento del volontariato civile, appare opportuno citare l'assistenza agli invalidi e la partecipazione alle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da gravi calamità.

Aggiungendo alle citate innovazioni anche quella che ha aperto la carriera militare alle donne, si può affermare che, con accorta lungimiranza, il Parlamento ha dotato l'Italia, in materia di difesa e solidarietà sociale, di leggi consone e adeguate alle esigenze politiche ed economiche dei tempi correnti e prossimi venturi, ponendo il nostro Paese al livello delle maggiori Nazioni dell'Occidente.

Occorre osservare che l'introduzione delle ricordate innovazioni giunge ad interessare la società nazionale, nel momento in cui il quadro della situazione internazionale mostra la vertiginosa crescita della minaccia terroristica e la cronicizzazione delle crisi politiche e militari di area.

Il terrorismo internazionale agisce dalla clandestinità, colpisce in modo non convenzionale e inatteso, e subito si rifugia nell'ombra, lasciando aperta la minaccia, specialmente contro le maggiori Nazioni dell'Occidente.

Le crisi internazionali d'area persistono ovunque con tutto il loro carico di contrapposizioni etniche, politiche e militari, impegnando risorse e mezzi dei Paesi della NATO e delle Nazioni aderenti all'ONU.

A fronte di tale complessa e dinamica situazione, l'Italia è pesantemente impegnata sia sul piano internazionale, perchè fa parte dell'Unione europea ed è, nel contempo, membro della NATO e dell'ONU, sia su quello interno, ai fini della tutela della popolazione, del proprio patrimonio storico, artistico, ambientale ed industriale, della salute pubblica, che può essere esposta alla minaccia batteriologica e chimica, degli obiettivi internazionali situati nel territorio dello

Stato, fra i quali le Ambasciate e le basi della NATO.

Emerge, quindi, con grande evidenza la necessità di rendere la difesa nazionale sempre più idonea a reagire con tempestività e flessibilità, affinché possa incidere positivamente all'esterno e all'interno nelle azioni per il mantenimento della pace, anche grazie al potenziamento e all'adeguamento delle forze in campo in termini di tecnologie disponibili e di mezzi, armamenti e uomini in numero adeguato.

A tal ultimo proposito, preoccupa soprattutto la scarsa disponibilità di uomini sia per le necessità attuali, sia per quelle prossime venture, allorchè sarà totalmente inaridita la sorgente della leva obbligatoria, perchè:

- il ricorso all'esercizio dell'obiezione di coscienza delle ultime classi di giovani sottoposti alla leva obbligatoria è stato superiore a quello delle più pessimistiche attese;

- l'apertura della carriera militare alle donne e le offerte di arruolamento volontario non hanno dato i frutti attesi, determinando un afflusso di effettivi inferiore a quello necessario, per avere in campo l'«esercito professionale» in tempo utile per la data del 2007.

Lo strumento normativo introdotto con la citata legge n. 331 del 2000, che circoscrive rigidamente il richiamo obbligatorio, fatto salvo anche il diritto all'esercizio dell'obiezione di coscienza, se è posto in rapporto alla descritta situazione, appare rigido e inadeguato a fronteggiare con la dovuta elasticità e prontezza di reazione la più che probabile mancanza di uomini nei ranghi dell'edificando «esercito professionale», al fine di assicurare un ottimale difesa dell'Italia da minacce esterne e interne. La citata legge, infatti, consente di far fronte a vacanze organiche nelle Forze armate, richiamando obbligatoriamente gli ex volontari, congedati nel quinquennio ultimo trascorso, solo:

- qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;

- nei casi di gravi crisi internazionali, nelle quali l'Italia sia coinvolta direttamente o per la sua adesione ad un'organizzazione internazionale.

Non è dunque offerta alcuna possibilità di rimediare a eventuali gravi carenze di effettivi nell'«esercito professionale», ricorrendo al richiamo volontario e/o obbligatorio di volontari in congedo anche oltre il quinquennio ultimo trascorso, per far fronte allo strisciante incremento delle esigenze di intervento militare in campo internazionale e interno. Sarà molto difficile, in tale contesto normativo, soddisfare eventuali inattese necessità, quali quelle malaugurate dovute a pubbliche calamità. Per queste ultime, la prospettiva vede le Forze armate, sempre più ridotte di numero e lontane dal raggiungimento dell'organico complessivo di 190.000 unità, in decisa difficoltà a poter intervenire nei settori del soccorso pubblico, dove la loro presenza è sempre stata tradizionalmente denotata dall'efficienza e dalla tempestività dell'azione.

Appare necessario un intervento correttivo di carattere legislativo, poichè nell'attuale situazione si corre il grave rischio di dover rinunciare alla possibilità di far intervenire le Forze armate all'occorrenza di pubbliche calamità e negli altri casi di straordinaria necessità ed urgenza e, soprattutto, di avere un organico effettivo di militari numericamente non adeguato, anche nell'eventualità del ripristino del reclutamento obbligatorio nelle fattispecie dettate dalla legge n. 331 del 2000. Ciò perchè la riserva di uomini, a cui si dovrebbe ricorrere secondo il già ricordato dettato della citata legge, è la sacca teorica degli ex volontari, congedati nel precedente quinquennio, peraltro fatta d'uomini abbandonati a se stessi dopo il congedo e per di più destinatari al pari degli altri cittadini del diritto all'obiezione di coscienza.

Per rimediare alla situazione aleatoria in cui versa la trasformazione dello strumento militare italiano in «esercito professionale» è necessario apportare alcune modifiche alla vigente normativa. Tale cambiamento, senza tornare al passato e aderendo ai criteri

di idoneità, efficacia e fattibilità, deve consentire di perseguire un obiettivo concreto e realistico, affinché la difesa del Paese possa essere espletata senza carenza di uomini in tutta la gamma di rischi, che si prospettano sia sul piano internazionale, sia su quello interno, nel quale malauguratamente bisogna sempre essere pronti a fronteggiare anche le conseguenze delle calamità naturali.

A tal fine, si propone il presente disegno di legge, che sostanzialmente intende creare una concreta riserva di volontari, ai quali ricorrere normalmente su base per l'appunto volontaria, ed in via del tutto eccezionale con chiamata obbligatoria, nei casi di pubblica calamità, in quelli di straordinaria necessità e urgenza, e, naturalmente, allorchè sia dichiarato lo stato di guerra a norma dell'articolo 78 della Costituzione. Questa previsione non interferisce, quindi, con il dettato dell'articolo 2 della legge n. 331 del 2000, ma ne amplia la portata. Prevede, infatti, che possano essere richiamati gli ex appartenenti alle Forze armate, anche congedati da più di cinque anni, stabilendo in particolare i limiti di età, il controllo medico dell'idoneità al servizio militare e l'addestramento ciclico tecnico-professionale e tecnico-operativo del bacino interessato, numericamente prefissato.

Il presente disegno di legge, suddiviso in 11 articoli, intende istituire una «Forza di Completamento», con compiti di supporto e di presidio, indicata a seguire con l'acronimo FdC.

Il primo articolo istituisce la FdC e ne indica i compiti. Il secondo detta la normativa

per la formazione della FdC, con contingenti destinati a prestar servizio presso gli enti e reparti delle rispettive Forze armate, che necessitano di supporti organici. Il terzo articolo definisce i casi in cui è obbligatorio il richiamo in servizio del personale della FdC, distinguendoli dai casi in cui il richiamo stesso avviene su base volontaria. Il quarto articolo stabilisce la durata dei richiami volontari e obbligatori. Il successivo articolo 5 detta le norme per l'addestramento periodico degli uomini della FdC, che decadono dalla medesima se non rispondono a questa chiamata. Il sesto indica che gli uomini della FdC sono destinati a complementare e a supplementare gli effettivi delle Forze armate, affinché la loro integrazione vada oltre le necessità numeriche, per essere effettivamente efficace sul piano dell'esigenza contingente. L'articolo 7 definisce il carattere dell'organico complessivo della FdC, che può essere sia su base complementare che supplementare rispetto a quello delle Forze armate. L'ottavo stabilisce le regole per dar corpo ai contingenti della FdC in termini quantitativi, ivi compresi i contingenti da richiamare annualmente per l'addestramento ciclico. L'articolo 9 detta le norme delegate, fra le quali naturalmente sono da annoverare anche quelle relative agli incentivi giuridico-economici a favore del personale in parola. Gli articoli 10 e 11 prevedono, rispettivamente, la clausola di copertura finanziaria e quella di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'ambito delle Forze armate è costituita la Forza di Completamento (FdC), che opera esclusivamente all'interno del territorio dello Stato, per integrare, in via complementare agli organici e supplementare alle esigenze, le attività delle Forze armate nello svolgimento dei compiti indicati all'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331.

Art. 2.

1. Il personale della FdC, richiamato in servizio, è assegnato ai reparti della rispettiva Forza armata di appartenenza, che al momento del richiamo necessitano di supporti organici.

2. Sono iscritti nella FdC, a domanda, gli ex appartenenti alle Forze armate individuati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 2000, n. 331, nonchè gli ex militari di leva di tutte le categorie, purchè dopo la cessazione dal servizio attivo abbiano conservato la cittadinanza italiana, non abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, siano idonei al servizio militare incondizionato e di età non superiore a cinquantacinque anni, se ufficiali e sottufficiali, e quarantacinque anni, se militari e graduati di truppa.

3. Possono entrare a far parte della FdC gli ex appartenenti alle Forze armate già in congedo alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso dei re-

quisiti giuridici ed anagrafici indicati al comma 2.

4. Il personale già in congedo, di cui al comma 3, è iscritto nella FdC, qualora ne faccia domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Il richiamo in servizio del personale della FdC è obbligatorio, qualora si verificano le circostanze indicate all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), numero 2), della legge 14 novembre 2000, n. 331.

2. Il richiamo in servizio del personale della FdC avviene su base volontaria, nei casi di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

Art. 4.

1. Il richiamo obbligatorio del personale della FdC, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, non supera i dieci mesi ed è prolungabile esclusivamente qualora sia stato effettuato a causa di una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad un'organizzazione internazionale, che sia in seguito sfociata nella deliberazione dello stato di guerra.

2. Il richiamo volontario del personale della FdC, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è di sessanta giorni ed è rinnovabile, sempre su base volontaria, in relazione al protrarsi delle esigenze che l'hanno imposto.

Art. 5.

1. Il personale della FdC è richiamato volontariamente, su base annuale, per svolgere cicli di addestramento tecnico-professionale e tecnico-operativo della durata complessiva

di quattro settimane, da completare entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I cicli di addestramento sono suddivisibili, d'intesa con il personale interessato, in quattro fasi, ciascuna della durata di una settimana lavorativa.

3. Il calendario dei cicli di addestramento è reso pubblico entro il 30 giugno dell'anno precedente il loro svolgimento.

4. La mancata partecipazione all'addestramento annuale, fatti salvi i casi di comprovati impedimenti per ragioni di salute e per gravi motivi privati, comporta la decadenza dell'iscrizione alla FdC.

Art. 6.

1. Il personale della FdC è assegnato agli enti, ai comandi, ai reparti e alle unità delle Forze armate a complemento del personale in servizio permanente e per lo svolgimento di servizi supplementari rispetto a quelli assicurati dal medesimo personale.

Art. 7.

1. L'organico numerico complessivo della FdC è complementare al volume organico complessivo delle Forze armate, come definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, e del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. La complementarietà della FdC, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si protrae anche oltre il 31 dicembre 2007, in presenza di dotazioni organiche di ciascuna categoria di personale delle Forze armate inferiori a quelle indicate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

3. L'organico complessivo della FdC può essere supplementare a quello complessivo delle Forze armate, in ragione di particolari situazioni da fronteggiare in materia di sicurezza dello Stato e di tutela del benessere pubblico, nelle circostanze di gravi calamità

e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

Art. 8.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, l'entità complessiva della FdC, complementare all'organismo delle Forze armate, è annualmente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, in relazione all'effettiva entità del volume organico complessivo delle Forze armate, come definito ai sensi delle disposizioni richiamate nel medesimo articolo 7.

2. In attuazione dell'articolo 7, comma 3, l'entità complessiva della FdC, supplementare all'organico delle Forze Armate, è stabilita all'occorrenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari.

3. I contingenti numerici da richiamare annualmente per l'addestramento ciclico degli appartenenti alla FdC, di cui all'articolo 5, sono stabiliti in funzione del gettito regionale e degli stanziamenti annuali di bilancio.

Art. 9.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale costituzione della FdC, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della procedura per stabilire, annualmente, le entità numeriche di personale della FdC per ogni singola Forza armata, sia per necessità complementari che supplementari dell'organico complessivo delle Forze armate, ai fini dell'adozione dei provvedimenti annuali o straordinari di cui all'articolo 8;

b) definizione del piano annuale per l'addestramento ciclico del personale della

FdC, prevedendo, in particolare, le norme per gli accertamenti psico-fisici necessari per la verifica dell'idoneità al servizio militare incondizionato dei singoli effettivi;

c) predisposizione del piano logistico per la distribuzione agli effettivi della FdC dei corredi e degli equipaggiamenti, da assegnare individualmente, come dotazione personale, da custodire in proprio e utilizzare durante i periodi di richiamo, ad esclusione delle armi e apparecchiature operative d'uso individuale, da custodire a cura delle rispettive Forze armate;

d) determinazione del trattamento giuridico spettante agli effettivi della FdC, durante le diverse situazioni d'impiego, prevedendo, in particolare:

1) sviluppi di carriera, correlati a compiti e incarichi da assegnare durante i periodi di richiamo;

2) incentivi fiscali, a favore delle aziende pubbliche e private, proporzionali alla durata delle assenze di loro dipendenti eventualmente richiamati in servizio nella FdC;

3) detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a favore dei professionisti e lavoratori autonomi, effettivi della FdC, quando richiamati in servizio;

4) agevolazioni di punteggio nelle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni nella pubblica amministrazione e per l'arruolamento nelle Forze armate, a favore degli effettivi della FdC, da stabilire con funzione crescente a decorrere dal primo anno di appartenenza alla medesima, fermi restando gli altri requisiti di legge per la partecipazione ai singoli concorsi, compresi i limiti di età.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica corredato dagli altri pareri previsti dalla legge, per essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro due mesi dall'assegnazione.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

